

**REGOLAMENTO (CEE) N. 874/88 DELLA COMMISSIONE**  
del 30 marzo 1988

**in materia di svincolo delle cauzioni relative a determinati titoli di importazione di succo d'arancia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3518/86 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 210/88 <sup>(4)</sup>, ha subordinato l'importazione di succo d'arancia, quale misure di sorveglianza specifica, alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 210/88 ha limitato a determinati prodotti e a determinate presentazioni le misure di sorveglianza all'importazione e ha ridotto l'importo delle cauzioni relative ai titoli; che è opportuno prevedere pertanto lo svincolo delle cauzioni relative ai titoli per i prodotti e le presentazioni la cui importazione non è più subordinata, a partire dall'11 febbraio 1988, alle misure di sorveglianza, dietro presentazione dei titoli alle autorità competenti da parte degli operatori; che è inoltre opportuno prevedere la possibilità, a richiesta degli operatori, di cambiare i titoli relativi ai prodotti e alle presenta-

zioni la cui importazione resta subordinata alle misure di sorveglianza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le autorità nazionali competenti procedono allo svincolo immediato, dietro presentazione dei titoli da parte degli operatori interessati, delle cauzioni relative ai titoli di importazione di succo d'arancia rilasciati per prodotti e presentazioni contemplati nei codici NC 2009 11 91, 2009 11 99, 2009 19 91 e 2009 19 99, che scadono ad una data posteriore al 10 febbraio 1988.

2. A richiesta degli operatori e su presentazione dei titoli precedentemente rilasciati, sono emessi nuovi titoli di importazione alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3518/86, relativi ai prodotti di cui ai codici NC 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11 e 2009 19 19.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 20.

<sup>(3)</sup> GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU n. L 21 del 27. 1. 1988, pag. 7.